REPUBBLICA ITALIANA 106/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

Massimo LASALVIA Presidente

Fabio Gaetano GALEFFI Consigliere relatore

Natale LONGO Consigliere

Stefania PETRUCCI Consigliere

Beatrice MENICONI Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello in materia pensionistica iscritto al n. **60417** del registro di segreteria, proposto da ***omissis***, nato a *omissis* (*omissis*) il *omissis*, c.f. *omissis*, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. Paolo Bonaiuti, c.f. BNTPLA66B05C745M, pec paolobonaiuti@ordineavvocatiroma.org e dall'avv. Susanna Chiabotto, c.f. CHBSNN64S45L219T, pec susannachiabotto@ordineavvocatiroma.org e con gli stessi elettivamente domiciliato a Roma, Via Riccardo Grazioli Lante 16, come da delega in atti,

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21,

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppina Giannico, c.f. GNNGPP70B57D883T, pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Lidia Carcavallo, c.f. CRCLDI68C66F839U, pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f. PTTNNL60E49D665K, pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. PRDSRG72L16H501O, pec avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29, presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto, come da delega in atti;

avverso

la sentenza n. 897/2021 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia, depositata il 15 ottobre 2021.

VISTO l'atto di appello;

ESAMINATI tutti gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, alla pubblica udienza del 5 giugno 2025, con l'assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. Fabio Gaetano Galeffi e l'avv. Lidia Carcavallo per l'Inps: nessuno è comparso per la parte appellante.

Svolgimento del processo

Con atto depositato in segreteria il 9 dicembre 2022, *omissis* ha impugnato la sentenza in epigrafe, con cui è stato respinto il ricorso tendente ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico, mediante ricalcolo dell'I.i.s. in quota A, con decorrenza dalla data di cessazione dal servizio, con i relativi arretrati maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione sino al soddisfo,

a mente delle sentenze delle SS.RR. nn. 10/2002 e 8/2007.

L'appellante ha formulato i seguenti motivi di impugnazione: 1) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 99 del d.P.R. n. 1092/1973, dell'art. 13 del d. lgs. n. 503/1992 in combinato disposto con l'art. 15 della l. n. 724/1994, dell'art. 1, commi 13 e 20, della l. n. 335/1995, mancanza di motivazione e/o motivazione apparente e/o contraddittoria; vizio nei presupposti; 2) violazione per mancata, falsa ed errata applicazione dell'art. 31, comma 3, del c.g.c.; ed ha concluso: riconoscere il diritto vantato dall'odierno appellante in prime cure o in subordine rimettere gli atti al primo Giudice ai sensi dell'art. 170, quarto comma, del c.g.c.; in subordine, la riforma della sentenza in punto di regolamentazione delle spese processuali, con compensazione delle stesse.

L'Inps si è costituito l'11 dicembre 2024, rilevando che l'appellante, ex appartenente alla Polizia di Stato, pensionato dal 1° novembre 2007, ha chiesto il ricalcolo dell'i.i.s. che andrebbe considerata, nella prospettazione dell'appellante, in modo diverso da quanto operato dall'Istituto previdenziale. Ha dedotto quindi che le doglianze di parte in ordine al calcolo dell'i.i.s. non sarebbero fondate, sulla base della normativa di riferimento e dell'orientamento della giurisprudenza. Quanto al secondo mezzo di gravame, concernente la condanna alle spese di lite, la stessa risulta derivante dalla soccombenza. L'Inps ha reiterato infine l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado ed ha chiesto il rigetto integrale dell'appello, con ogni conseguente

provvedimento.

Chiamato all'udienza del 16 gennaio 2025, il giudizio è stato rinviato alla data odierna, ai sensi dell'art. 196 c.g.c., per l'assenza dei difensori dell'appellante.

All'udienza del 5 giugno 2025, i difensori di parte appellante non sono comparsi e la difesa dell'Inps si è rimessa alle valutazioni della Corte.

All'esito della mancata comparizione dei difensori di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale, va rilevato, in rito, che all'udienza del 16 gennaio 2025, la Sezione, avendo constatato l'assenza dei difensori dell'appellante, ha pronunciato ordinanza a verbale, rinviando la trattazione - ai sensi dell'art. 196 c.g.c. - al 5 giugno 2025.

La predetta ordinanza a verbale, con cui il giudizio è stato rinviato all'odierna udienza, è stata trasmessa in data 29 gennaio 2025, a mezzo pec, dalla Segreteria di questa Sezione ai difensori dell'appellante.

La Sezione a questo punto dà atto del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 196 c.g.c., a mente del quale se l'appellante non compare all'udienza di discussione, benché si sia anteriormente costituito, il Collegio rinvia la causa ad una successiva udienza della quale la segreteria dà comunicazione all'appellante; se anche alla nuova udienza l'appellante non compare, l'appello è dichiarato improcedibile anche d'ufficio.

È, infatti, acclarata la mancata comparizione dei difensori di parte appellante all'odierna udienza del 5 giugno 2025 ed a quella precedente del 16 gennaio 2025.

Pertanto, l'appello va dichiarato improcedibile ai sensi del richiamato art. 196 c.g.c.; le spese di difesa sono compensate ai sensi dell'art. 31 c.g.c., stante la definizione in rito del giudizio; nulla per le spese di giudizio, stante la natura previdenziale della controversia.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, dichiara improcedibile il giudizio d'appello promosso da ***omissis*** nei confronti dell'Inps ed iscritto al n. **60417** del ruolo generale; spese di difesa compensate; nulla per le spese di giudizio.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE — IL PRESIDENTE

f.to Fabio Gaetano Galeffi — f.to Massimo Lasalvia

Depositata in Segreteria il 29/07/2025

IL DIRIGENTE

f.to Massimo Biagi